



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Liquidazione parcella avv. Pietro Relleva per definizione giudizio innanzi al T.A.R. - Lecce.

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 28 (ventotto) del mese di marzo, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Pasquale BARNABÀ

4. Angelo DI CORRADO

5. Francesco MATARRESE

6. Michele MERCADANTE

7. Martino TAMBURRANO

MEMBRI SUPPLENTI

8. Maria T. CONTE

9. Giuseppina MASSARI (a.g.)

Assiste il Direttore dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la deliberazione n° 99 del 30/aprile/1991 con cui si conferiva incarico all'avv. Pietro Rellava di adire il Tribunale Amministrativo Regionale avverso la decisione della Sezione di Controllo della Regione Puglia di Taranto di annullamento della deliberazione AMAT n° 68 del 14 marzo 1991;
- Atteso che con sentenza n° 752/95 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione di Lecce - in data 3 febbraio 1993 e depositata il 24/07/1995, la controversia è da ritenersi conclusa;
- Visto il prospetto di parcella emesso dall'avv. Rellava con propria nota del 10/11/95 a fronte delle prestazioni professionali fornite, che ammonta complessivamente a £ 15.897.057, oltre a I.V.A.;
- Atteso che in una precedente riunione il Consiglio di Amministrazione, al fine di ridurre gli oneri finanziari a carico del bilancio aziendale, ha dato mandato al consigliere avv. Giuseppe Altamura di contattare il legale per ottenere una riduzione del compenso professionale;
- Dato atto che nella seduta odierna il consigliere avv. Altamura, ha comunicato che il legale si è dichiarato disponibile a ridurre l'onorario del 10%;
- Ritenuto, quindi, poter procedere alla liquidazione, data la congruità del compenso richiesto;
- Visto il D.P.R. n° 902/1986;
- Visto il bilancio preventivo economico per l'esercizio 1996;
- A voti unanimi e con il voto consultivo del Direttore

DELIBERA

- di prendere atto che l'avv. Pietro Rellava, così come comunicato dall'avv. Giuseppe Altamura, ha consentito di ridurre la propria parcella emessa a fronte della conclusione del giudizio dinanzi al TAR in narrativa specificato, da £ 15.897.057, oltre a IVA e CAP, a £ 14.601.988, oltre a IVA e CAP e spese per £ 491.035;
- di autorizzare, conseguentemente, l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore del citato legale per l'importo complessivo di £ 14.601.988, oltre a IVA e CAP e spese per £ 491.035, ponendo detta spesa a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1996, alla voce di Mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali, del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

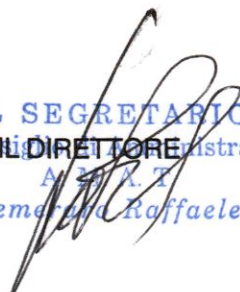


Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **28 MAR. 1996**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
IL DIRETTORE
A. S. T.
(Semeraro Raffaele)





Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 2/aprile/1996

Prot. n° : Dir/635/46

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

Compiegata alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 28 marzo 1996, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 83 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95
- 96 - 97 - 98.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

17. L. Petrone
2/4/96

STUDIO LEGALE RELLEVA

74100 TARANTO - Via Ciro Giovinazzi, 30 - tel. (099) 4590.181 - telecopier (099) 4527.746
00192 ROMA - Lungotevere Michelangelo, 9 - tel. (06) 6643.20.30 - telecopier (06) 3214.483

13 NOV. 1995

N. 12098/95 di Proti

Taranto, 10 novembre 1995
racc.a.r.

Gent.mo Signor
Avv. Arturo MASI
Presidente A.M.A.T.
Via Cesare battisti 657
74100 - TARANTO

- Dr. Cerveri } p.c.
- Avv. Cingola }

Oggetto: A.M.A.T. c. Co.Re.Co. (T.A.R. Lecce, sent. n.752/95 - deliberazione incarico:
C.A. 30.4.1991 n.99) - invio sentenza e parcella.

Facendo seguito alla mia del 19.10.1995, trasmetto copia della sentenza del T.A.R. di Lecce, debitamente notificata al Co.Re.Co., nonché la nota specifica delle mie competenze, segnalando che, nonostante l'esito completamente favorevole (sia in fase cautelare, sia nel merito) della controversia, ho calcolato gli onorari solo nei minimi tariffari aumentati del 25%; l'importo lordo della parcella ammonta a £.19.408.533.

La prego di disporre perchè i competenti uffici provvedano al saldo mediante accredito della somma netta di £. **16.447.316** sul c/c n.401 **1010 5633/1** intestato a "**RELLEVA Avv. PIERO GIUSEPPE**" presso la **CARIPUGLIA S.p.A.** - sede di Taranto (Corso Umberto n.71), coordinate bancarie **J 06265 15800 10105633**.

Ringrazio fin d'ora per il saldo ed invio i migliori saluti.

Avv. Piero G. RELLEVA

B

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Nr. 752/92 Reg. Dec.
Nr. 1431 Reg. Ric.
Anno 1991

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA

PUGLIA

SEZIONE II DI LECCE

composto da:

Dott. Antonio Catoni

Dott. Giancarlo Luttazi

Dott. Santino Scudeller

ha pronunciato la seguente

Presidente

Giudice rel.

Giudice



SENTENZA

sul ricorso n. 1431/1991 proposto dall'Azienda municipalizzata
autotrasporti Taranto (AMAT) in persona del Direttore *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'avv. Piero G. Relleva, ed elettivamente
domiciliata presso il suo studio in Taranto, via Giovinnazzi
Lecce alla via Braccio Martello 58;

CONTRO

il CO.RE.CO. - Sezione Decentrata di Taranto, in persona del Dirigente
Presidente pro-tempore, non costituita;

per l'annullamento

della decisione n. 3521 del 4.4.1991, di annullamento della delibera
C.A. n. 68/91 del 14.3.1991.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di causa;

N. Cron. _____ Mod. A
Ditt. L. 5000
Trasferita ed in 2140
Totale L. 7140
100% 215
Totale L. 7355

19011.1005

2

Udito nell'udienza pubblica del 3 febbraio 1993 il Giudice relatore
Giancarlo Luttazi; e udito altresì l'avv. Rellava;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

1. - La ricorrente AMAT impugna la decisione di controllo (provvedimento della Sezione provinciale di controllo di Taranto n. 3521 del 4.4.1991), che ha annullato il provvedimento (deliberazione della Commissione amministratrice n. 68 del 14.3.1991) con cui l'Azienda ha statuito di autorizzare la direzione di esercizio all'acquisto di apparecchiature informatiche a trattativa privata.

I motivi di ricorso sono i seguenti.

- 1) Incompetenza assoluta. Violazione di legge per omessa applicazione dell'art.49 della L. 8.6.1990 n. 142.
- 2) Violazione di legge per omessa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 5 della L.R. 4.5.1985 n. 25 e 17, 2° comma, del R.D. 15.10.1925 n. 2578.

nonché, per completezza difensiva, stante la rilevata assorbente dei motivi precedenti:

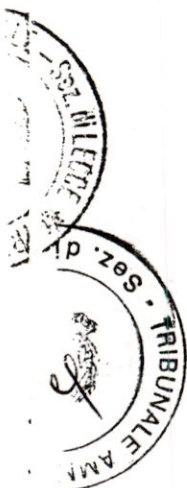
- 3) Eccesso di potere per travisamento dei presupposti. Violazione di legge per falsa ed erronea applicazione dell'art. 61 del D.P.R. 4.10.1986 n. 902. Difetto di congrua motivazione.

L'Amministrazione intimata non si è costituita.

Con ordinanza n.1108/1991 è stata concessa la tutela cautelare.

La causa è passata in decisione all'udienza del 3 febbraio 1993.

DIRITTO



Il ricorso va accolto.

1. - L'AMAT contesta in primo luogo che ai sensi dell'art. 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142 le disposizioni sul controllo sugli enti locali, comprendenti le disposizioni relative al controllo sugli atti da parte del Co.re.co., non le si applicherebbero. Ma l'assunto è infondato.

La disposizione invocata recita testualmente: "Salvo diverse disposizioni recate dalle leggi vigenti, alle unità sanitarie locali, ai consorzi, alle unioni di comuni e alle comunità montane si applicano le norme sul controllo e sulla vigilanza dettate per i comuni e le provincie". Dal suo tenore, pertanto, si evince che essa non intendeva, innovando alle norme precedenti, escludere dal controllo del Comitato regionale soggetti già sottoposti, ma intendeva invece prevedere in via generale, e salvo le diverse disposizioni vigenti, che le suddette norme sul controllo e sulla vigilanza dettate per i comuni e le provincie si applicassero anche alle unità sanitarie locali, ai consorzi, alle unioni di comuni, alle comunità montane.

2. - Appare invece fondato il secondo motivo, ove si rileva che il controllo (esercitato con deliberazione in data 4.4.1991) non è stato esercitato entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'atto da controllare (ricevimento avvenuto il 19.3.1991; v. l'atto impugnato), così come invece dovuto in base al combinato disposto degli artt. 5 della legge della Regione Puglia 4 maggio 1985, n. 25 e 17, secondo comma, del Regio Decreto 15 ottobre 1952, n. 2578.



In effetti l'art. 5, lettera c), della legge regionale n. 25/1985 prevede tra l'altro che le Sezioni decentrate del Co.re.co. esercitino la funzione di controllo sugli atti delle aziende e dei consorzi di aziende di cui al R.D. n. 2578/1925 "nei modi e nei limiti di cui al predetto testo normativo"; mentre l'art. 17, R.D. n. 2578/1925 prevedeva al primo comma che fossero di volta in volta trasmesse al prefetto (già al sottoprefetto) le deliberazioni e gli atti di cui il medesimo facesse richiesta; ed al comma successivo che l'organo statale, "entro quindici giorni dalla data di ricevimento" potesse annullare le deliberazioni che violassero "le leggi o i regolamenti speciali od il regolamento speciale dell'azienda".

Quella esercitata con l'atto qui impugnato è dunque una forma di controllo particolare, che in parte differisce da quello ordinariamente esercitato dal Co.re.co. sugli atti degli enti locali, potendo essere esercitato in via successiva alla esecutività dell'atto ~~de~~ sia su richiesta dell'autorità di controllo sia su stimolo della stessa Azienda controllata; e che va esercitato, per espressa previsione del richiamato art. 17, secondo comma, R.D. n. 2578/1925, entro 15 giorni dal ricevimento dell'atto da controllare.

L'organo di controllo ha invece esercitato il suo potere d'annullamento oltre il termine di legge, sicché l'atto relativo risulta illegittimo.

3. - Il motivo ora esaminato attiene, come del resto quello che precede, alla legittimità di base del potere di controllo esercitato; inoltre la stessa ricorrente - prospettando la natura assorbente dei



primi due motivi ed il mero tuziorismo del terzo - ha sostanzialmente evidenziato la sua assenza di interesse all'esame di quest'ultimo in caso di accoglimento di uno dei due precedenti. Pertanto il Collegio può esimersi dal deliberare il restante mezzo di gravame.

4. - Il ricorso va dunque accolto.

Non si ravvisano peraltro ragioni per concedere alla ricorrente il rimborso delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione di Lecce, accoglie il ricorso in epigrafe.

Non concede alla ricorrente il rimborso delle spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce, presso la sede del Tribunale amministrativo regionale, nella Camera di consiglio del 3 febbraio 1993.

Dott. Antonio Catoni

Presidente

Dott. Giancarlo Luttazi

Estensore

Antonio Catoni
Giancarlo Luttazi

Pubblicata mediante deposito in
Segreteria il 24 LUG 1995

Per copia conforme all'originale
che si rilascia a richiesta di parte.
Lecce, li 17 OTT. 1995

Il Direttore della 2ª Sezione
(Rag. Luigi Rocco)

Seccel



Il DIRETTORE
(L. Rocco)



RELATA DI NOTIFICA: nella sottoindicata data ad istanza come in atti io sottoscritto Assistente U.N.E.P. della Corte d'Appello di Lecce - Sezione di Taranto ho notificato la suestesa sentenza al **Co.Re.Co. - Sezione Decentrata di Taranto** in persona del legale rappresentante p.t. negli Uffici in Taranto, Via De Cesare 102, ivi recandomi e consegnandone copia a mani

a mani dell'imp.to - ~~funzionario~~
addetto alla ricezione atti.

Buccoliero Hawo

TA 20.10.85

GIOVANNI LAPENNA
ASSISTENTE UNEP
Corte di Appello di Lecce
Sez. Decentrata di Taranto